




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1533

Interventi per il sostegno della formazione
e della ricerca nelle scienze geologiche

(Nuovo testo)

N. 52 – 12 marzo 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1533

Interventi per il sostegno della formazione
e della ricerca nelle scienze geologiche

(Nuovo testo)

N. 52 – 12 marzo 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 1533

Titolo breve: Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche

Iniziativa: parlamentare
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: VII Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Manuela Ghizzoni

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: alla VII Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

Precedenti pareri espressi sul testo

Data: **Oggetto:**

Esito:

INDICE

ARTICOLI 1 E 2	3
PREMI E BUONI DI STUDIO, PROGETTI DI RICERCA	3
ARTICOLO 3	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ATENEI	6

PREMESSA

La proposta di legge reca misure per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

È oggetto della presente scheda il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Premi e buoni di studio, progetti di ricerca

Normativa vigente: l'art. 4 della legge n. 240/2010 ha istituito presso il Ministero un fondo speciale finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo è destinato a:

- a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;
- b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
- c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al comma medesimo.

Con decreti di natura non regolamentare devono essere disciplinati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni (articolo 4, comma 3).

L'art. 9, comma 15, del DL 70/2011 ha autorizzato la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 240/2010 e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione per il Merito istituita per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. A favore della Fondazione, il medesimo articolo 9 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Le norme:

- istituiscono, a valere sul fondo di cui all'art. 4 della legge n. 240/2010, premi e buoni studio, limitatamente al quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020, a favore degli studenti iscritti a corsi di laurea in scienze geologiche e geofisiche;
- stabiliscono che, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 240/2010, all'erogazione dei premi e dei buoni di studio si provveda utilizzando una quota annua pari al venti per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 15, del DL n. 70/2011. Affidano inoltre al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'emanazione, con cadenza annuale, di un bando contenente la definizione dell'importo dei premi e dei buoni di studio, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la predisposizione della graduatoria (articolo 1, comma 2);
- dispongono che i premi e i buoni di studio di cui ai commi precedenti sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del d. lgs. n. 68/2012¹ (articolo 1, comma 3).
- riservano una quota pari all'1% del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'art. 11 del DL n. 39/2009² al finanziamento dell'acquisto, da parte delle università, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici (articolo 2, comma 1);
- autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017 per il finanziamento di progetti di ricerca presentati dalle università in materia di previsione e prevenzione rischi geologici sulla base di bandi pubblici annuali emanati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (articolo 2, comma 2);
- dispongono che all'onere di cui al comma 2 si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 2015-2017 (l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente) (articolo 2, comma 3).

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente con riguardo all'articolo 1, che il comma 1 prevede che a valere sul fondo per il merito, di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 - peraltro non ancora istituito in bilancio - saranno concessi, nel quinquennio accademico 2015/2016 – 2019/2020, premi e buoni di studio in favore degli

¹ “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”.

² “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”.

studenti iscritti ai corsi di laurea relativi alle scienze geologiche. Il successivo comma 2 prevede invece che, fino all'effettiva istituzione del citato fondo, si provveda all'erogazione dei predetti premi e buoni di studio utilizzando una quota annua pari al 20 per cento dell'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione per il merito, di cui all'articolo 9, comma 15, del decreto-legge n. 70 del 2011³.

Tutto ciò premesso, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito:

- al periodo entro il quale si provvederà all'istituzione del Fondo per il merito, anche al fine di poter fissare il termine ultimo entro il quale si provvederà transitoriamente al finanziamento dei premi e buoni studio a valere sulla menzionata autorizzazione di spesa;
- all'opportunità di riformulare la disposizione di cui al comma 1 in termini di novella legislativa, giacché il fondo per il merito è già destinato anche al finanziamento di premi e buoni di studio in favore di studenti universitari e che per tali finalità sono già previste specifiche modalità di alimentazione del fondo stesso;
- alla possibilità di disporre la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame senza pregiudicare gli interventi già finanziati a legislazione vigente a valere sulla stessa;
- all'opportunità, da un punto di vista formale, di specificare che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella contenuta al secondo periodo del comma 15 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, si segnala che il fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è stato rideterminato dalla tabella E allegata alla legge di stabilità 2015, nella misura di euro 145.100.000 per l'anno 2015 e di euro 44.000.000 per l'anno 2016. Ciò premesso, appare necessario che il Governo chiarisca se l'utilizzo della quota dell'uno per cento del predetto fondo per il finanziamento

³ Sulla base di tale autorizzazione di spesa sono state iscritte risorse nel capitolo 1649 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un ammontare pari a 922.801 euro per il 2015, 924.912 euro per il 2016 e 924.912 euro per il 2017.

dell'acquisto, da parte delle università, della strumentazione tecnica necessaria per le attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici possa pregiudicare gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, in merito all'articolo 2, comma 3, si rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di due milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla prevenzione dei rischi geologici, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Ciò posto si rileva, infine, che la disposizione non reca la consueta autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei

Normativa vigente: l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge n. 240/2010 prevede che, nell'ambito della riorganizzazione dei dipartimenti universitari, sia assicurato un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.

La norma prevede che il numero di professori e ricercatori assicurato ad ogni dipartimento dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare può essere anche di venti unità purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare.

Nulla da osservare al riguardo.